

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del patrimonio applicativo di ANSF

CIG 66457072E8

Tra

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

e

[•]

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati.....	5
Articolo 2 Oggetto	7
Articolo 3 Durata, pianificazione e subentro finale.....	8
Articolo 4 Esecuzione del Servizio	10
Articolo 5 Obblighi del Fornitore	12
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	13
Articolo 7 Monitoraggio.....	14
Articolo 8 Ambienti, dimensioni e tolleranze	16
Articolo 9 Composizione del Gruppo di lavoro e Responsabili delle Parti	17
Articolo 10 Approvazione dei prodotti di fornitura.....	18
Articolo 11 Collaudo ed accettazione dei Servizi	19
Articolo 12 Corrispettivi, fatturazione e pagamenti	20
Articolo 13 Cauzione	22
Articolo 14 Responsabilità	22
Articolo 15 Risoluzione	23
Articolo 16 Condizioni risolutive espresse	24
Articolo 17 Recesso.....	25
Articolo 18 Recesso per giusta causa	25
Articolo 19 Tracciabilità dei flussi finanziari	26
Articolo 20 Obbligo di riservatezza	27
Articolo 21 Trattamento dei dati.....	28

Articolo 22 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito	28
Articolo 23 Subappalto	29
Articolo 24 Penali.....	31
Articolo 25 Proprietà e titolarità.....	32
Articolo 26 Brevetti industriali e diritti d'autore	33
Articolo 27 Ulteriore garanzia.....	33
Articolo 28 Foro competente	34
Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali	34
Articolo 30 Clausola finale.....	34

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con sede legale in Piazza della Stazione 45, Firenze ed ivi domiciliata ai fini del presente atto codice fiscale 94165250484, in persona del Direttore, ing. Amedeo Gargiulo, giusta nomina operata con D.P.R. 09/04/2014 ed i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 10 agosto 2007, n. 162 e dallo Statuto dell'Agenzia medesima approvato con D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (nel seguito per brevità anche solo **"Agenzia" o "ANSF"**);

E

[•], _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, **(eventuale)** nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (**"Fornitore"**);

PREMESSO CHE

- a) ANSF intende procedere all'affidamento, per un periodo di tre anni, dei servizi di gestione e sviluppo del patrimonio applicativo di ANSF (**"Servizio"** o **"Servizi"**), come più specificamente indicato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, quale necessario supporto per la propria attività istituzionale e per la propria organizzazione funzionale;
- b) ANSF, pertanto, con Bando di gara pubblicato sulla GUUE del _____, n. _____, ha indetto apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 (**"Procedura"**);
- c) il Fornitore ha presentato la propria Offerta per l'esecuzione del Servizio che è risultata essere – all'esito della Procedura – quella economicamente più vantaggiosa;
- d) il Fornitore, a tal proposito, dichiara che quanto risulta dalla *lex specialis* della Procedura, nonché dal Contratto e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un'idonea valutazione delle condizioni economiche offerte;
- e) ANSF, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;

- f) ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Fornitore ha presentato, come richiesto dalla *lex specialis* della Procedura, la cauzione definitiva per un importo di Euro ____ (_____/00), prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, ed è in possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- g) il Fornitore dichiara di essere in possesso dell'organizzazione, dei mezzi e delle risorse necessarie per eseguire efficacemente ed efficientemente il Servizio nel rispetto degli *standard* richiesti ed offerti, alle condizioni tutte del presente Contratto e dei suoi allegati.

Tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentante e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, pur non essendo materialmente allegati: il Capitolato Tecnico e relative appendici (Allegato A) e l'*Offerta Tecnica* (Allegato B) presentate dal Fornitore; al presente Contratto si allega materialmente: l'*Offerta economica* (Allegato C) presentate dal Fornitore.
3. Ai termini di seguito indicati viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
 - *Agenzia o ANSF o Amministrazione*: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, come in epigrafe;
 - *Fornitore*: [●], come in epigrafe indicato;
 - *Parti*: congiuntamente ANSF ed il Fornitore;
 - *Contratto*: il presente atto, stipulato tra "ANSF" ed il "Fornitore";
 - *Capitolato Tecnico*: il Capitolato Tecnico allegato agli atti di gara nonché al presente Contratto quale Allegato A;
 - *Offerta Tecnica*: l'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara per l'esecuzione del Servizio ed allegata al presente Contratto quale Allegato B;
 - *Offerta Economica*: l'Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara per l'esecuzione del Servizio, che sarà integrata con la prima parte "Modalità dei

- Corrispettivi" (già Allegato 2 del Disciplinare della gara di cui alle premesse) ed allegata al presente Contratto quale Allegato C;
- *Offerta*: congiuntamente, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara per l'esecuzione del Servizio;
 - *Servizio*: i servizi di gestione e sviluppo del patrimonio applicativo di ANSF, per un periodo di tre anni, come più specificamente indicato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico;
 - *Livelli di Servizio*: si intendono i livelli di servizio ossia i livelli delle prestazioni contrattuali che il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione del presente Contratto, come previsto dal Capitolato Tecnico;
 - *Sistema Informativo*: si intende l'insieme del software applicativo e di base, delle apparecchiature e delle banche dati in uso presso l'Agenzia e, comunque, del sistema informativo descritto nel Capitolato Tecnico.
4. L'esecuzione del Servizio è regolata, in via graduata:
- a) dalle clausole del *Contratto*, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le *Parti*, e dalle norme in esse richiamate;
 - b) dai documenti allegati al Contratto;
 - c) dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), nonché dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del *Contratto*;
 - e) dalle altre disposizioni normative in vigore ed applicabili in materia.
5. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente Contratto e/o nel Capitolato Tecnico, da un lato, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altro lato, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
6. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei

prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, ANSF da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina e le modalità di affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del patrimonio applicativo di ANSF che il Fornitore dovrà eseguire sulla base delle richieste di ANSF; in tale ambito, ANSF affida al *Fornitore*, che accetta, la prestazione del Servizio e segnatamente:
 - a. Servizi di Infrastruttura tecnologica;
 - b. Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software ad hoc inclusa la configurazione dello strumento tecnico di BPM;
 - c. Gestione Applicativa;
 - d. Manutenzione Adeguativa e Correttiva;
 - e. Supporto Specialistico;
 - f. Supporto dell'operatività
 - g. Restyling del portale web, creazione di una intranet e migrazione al dominio gov.it;come più specificamente indicato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore s'impegna ad eseguire il Servizio nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previste dal Contratto, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta.
3. In ogni caso, salvo quanto eventualmente previsto nel Capitolato Tecnico, i servizi oggetto di affidamento e comunque la quantità degli stessi, dovranno essere prestati dal Fornitore se e nella misura richiesta da ANSF nel Capitolato Tecnico, ovvero attraverso la documentazione contrattuale prevista nel Capitolato Tecnico. Le effettive quantità da fornire saranno determinate, sino a concorrenza del predetto importo massimo, in ragione delle richieste da parte dell'Agenza attraverso la documentazione contrattuale prevista nel Capitolato Tecnico.
4. Resta inteso, pertanto, che l'importo massimo di cui al successivo articolo 12 del presente *Contratto* non è garantito al Fornitore; infatti, detto importo massimo non è

vincolante per l'Agenzia che pertanto non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di mancata richiesta di attivazione dei servizi o attivazione degli stessi con valore complessivamente inferiore a detto importo massimo.

Articolo 3

Durata, pianificazione e subentro finale

1. Il *Contratto* ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna di cui al periodo successivo del presente comma, oltre all'eventuale periodo di subentro di cui al successivo comma 7, che non potrà in ogni caso essere superiore a 180 (centottanta) giorni successivi alla predetta scadenza. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del *Contratto*, il Fornitore ed ANSF sottoscriveranno un Verbale di consegna delle attività, a decorrere dal quale il Fornitore è tenuto ad avviare la prestazione dei servizi ed ogni ulteriore adempimento con le modalità e le tempistiche previste nel Capitolato Tecnico e nel presente *Contratto*.
2. Entro 20 giorni dalla consegna delle attività, dovrà essere consegnato il Piano della Qualità della fornitura e il Piano di Lavoro Generale, con i contenuti stabiliti dal capitolato tecnico.
3. Nella stesura del Piano di Lavoro Generale dovranno essere rispettate le seguenti milestones:
 - a. Sviluppo di tutte le attività di cui alla voce 6 della Tariffa dei prezzi di cui al capitolo 18 del Capitolato Tecnico entro un anno dalla fine del periodo di affiancamento con il fornitore uscente.
 - b. Sviluppo di tutte le attività di cui alla voce 11 della Tariffa dei prezzi di cui al capitolo 18 del Capitolato Tecnico dovranno essere completate entro 6 mesi dalla fine del periodo di affiancamento con il fornitore uscente.
 - c. Presentazione del Piano di subentro finale entro il 181-esimo giorno precedente la scadenza contrattuale.
4. Ulteriori termini per lo svolgimento e/o il completamento di tutti o parte dei Servizi e/o la consegna della relativa documentazione sono stabiliti nella pianificazione contrattuale (Piano di lavoro Generale, Piani degli Obiettivi), secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, se integrativi o migliorativi, nell'*Offerta*.
5. È escluso tra le *Parti* ogni facoltà di proroga e/o rinnovo tacito.
6. All'avvio della fornitura, il Fornitore si avvarrà, su indicazione dell'Agenzia, delle attività di affiancamento da parte di eventuali precedenti prestatori di Servizi e

gestori di componenti del Sistema Informativo, secondo le modalità ed i termini definiti dalla medesima Amministrazione e dal Capitolato Tecnico.

7. Ferma restando la responsabilità del Fornitore nella prestazione dei Servizi e nella gestione del Sistema Informativo fino alla data di scadenza del presente Contratto, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni successivi al decorso del periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna, previa espressa richiesta da parte dell'Amministrazione, il Fornitore ha l'obbligo di prestare le attività di affiancamento finale. Le attività di affiancamento finale hanno lo scopo di consentire il trasferimento in favore dell'Amministrazione ovvero il subentro da parte di terzi soggetti da questa designati nella prestazione dei Servizi e nella gestione del Sistema Informativo e del relativo know-how e, comunque, nelle attività oggetto del medesimo Contratto, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. Qualora le suddette attività di affiancamento finale si dovessero protrarre oltre i tempi stimati, il Fornitore sarà comunque tenuto a portarle a termine senza che alcun onere possa essere posto a carico dell'Amministrazione.
8. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere al Fornitore lo svolgimento delle attività di affiancamento finale che il Fornitore si obbliga fin d'ora a svolgere a prima e semplice richiesta della stessa. Le attività di affiancamento finale dovranno essere svolte da personale scelto dall'Amministrazione nell'ambito del personale del Fornitore precedentemente impegnato nella prestazione dei Servizi e nella gestione del Sistema Informativo. Il corrispettivo per dette attività di affiancamento finale è determinato dall'importo indicati nell'Offerta Economica.
9. Relativamente alle attività di affiancamento finale, il Fornitore si obbliga ad inserire, nei contratti di fornitura di prodotti e servizi stipulati con i terzi per la gestione del Sistema Informativo e per le altre attività oggetto del presente Contratto, una apposita clausola che consenta all'Amministrazione e/o ai terzi dalla stessa designati, il subentro in detti contratti alle medesime condizioni, consegnando all'Amministrazione copia della relativa documentazione contrattuale. Il Fornitore sottoporrà all'Amministrazione, nei termini previsti dal presente contratto, ovvero nel minor tempo possibile nei casi di anticipata risoluzione, un piano di trasferimento (Piano di subentro, Piano di trasferimento di Know How) con l'indicazione dei tempi e delle modalità con i quali si procederà al trasferimento finale delle attività relative ai Servizi, contenente altresì una check-list per la verifica della consegna di quanto di proprietà dell'Amministrazione medesima o, comunque di quanto spetti alla stessa ai sensi di legge e del presente Contratto. Detto piano dovrà essere approvato

dall'Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna, con i contenuti stabiliti dal Capitolato tecnico. Le attività di affiancamento e di consegna si considereranno avvenute ed ultimate con esito positivo qualora tutte le condizioni indicate dall'Amministrazione vengano rispettate ed abbiano garantito efficacemente il trasferimento delle conoscenze e delle informazioni necessarie e, comunque, opportune alla corretta e completa presa in carico da parte del nuovo fornitore della gestione del Sistema Informativo. L'esito di tale verifica sarà certificato dall'Amministrazione con apposito verbale.

10. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire tutte le indicazioni, il know how e le informazioni necessarie o utili a permettere la continuità dei Servizi, delle attività contrattuali e del Sistema Informativo, mettendo a disposizione dell'Amministrazione, o dei terzi da questa designati, il proprio personale già impiegato nella prestazione dei Servizi e nella gestione del medesimo Sistema Informativo, al fine di consentire al subentrante il mantenimento del relativo livello qualitativo; in particolare tale attività di affiancamento e trasferimento finale sarà realizzata attraverso la fornitura di personale specializzato da parte del Fornitore in numero sufficiente e per il tempo necessario ad assicurare il trasferimento integrale delle procedure utilizzate per la prestazione dei Servizi al personale dell'Amministrazione ovvero dei terzi da questa designati; il Fornitore dovrà prevedere specifiche attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, etc.

Articolo 4

Esecuzione del Servizio

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alla prestazione dei Servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per la corretta e completa esecuzione delle attività contrattuali e degli adempimenti delle obbligazioni previste nel presente Contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale ed ogni altro costo, spesa ed onere previsto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore s'impegna a prestare il Servizio, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal

tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte. Anche a tale fine, con la firma in calce al presente Contratto dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

3. Il *Fornitore* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione del Servizio a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nel *Contratto*, nel Capitolato Tecnico e nell'*Offerta*.
4. I Servizi devono essere prestati nel rispetto degli standard ICT e, comunque, secondo le modalità previste nel Piano della Qualità e del Capitolato Tecnico e nel rispetto dei Livelli di Servizio, o altrimenti secondo quanto concordato con l'Amministrazione, nonché secondo i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico o quelli diversi indicati nei Deliverables Contrattuali, pena l'applicazione delle relative penali e fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
5. Il *Fornitore* non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione del Servizio senza il preventivo consenso scritto di ANSF, pena la risoluzione di diritto del *Contratto*.
6. Il *Fornitore* prende atto ed accetta che sarà facoltà di ANSF apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell'emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e, pertanto, il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il *Fornitore* si obbliga altresì a dare immediata comunicazione ad ANSF di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione del Servizio.
8. Il *Fornitore* garantisce che, nell'esecuzione del Servizio, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro tempore* vigenti. Il *Fornitore* si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ANSF da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

10. La prestazione dei Servizi, ivi compresa la consegna dei prodotti software, non implica di per sé la loro accettazione da parte dell'Amministrazione.
11. La consegna, l'approvazione e/o l'accettazione dei Servizi avverrà secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico.
12. Fermo restando quanto previsto in ordine alle garanzie di legge e di quelle espressamente prestate dal Fornitore, quest'ultimo deve provvedere a proprio totale carico alla eliminazione di eventuali anomalie, difetti e malfunzionamenti riscontrati dall'Amministrazione sui Servizi dallo stesso prestati.

Articolo 5

Obblighi del Fornitore

1. Per le prestazioni dei Servizi, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di proprie risorse altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute ed in particolare di quello i cui profili e le cui competenze professionali, anche in termini numerici, sono stati indicati dal Fornitore nell'Offerta Tecnica.
2. Il personale preposto alla prestazione dei Servizi e, comunque, alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali dell'Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza, previa comunicazione da parte del Fornitore all'Amministrazione, almeno 7 (sette) giorni solari prima dell'inizio di ogni attività, dei relativi nominativi e dati anagrafici, unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. A tal riguardo, l'Amministrazione ha facoltà di segnalare unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute non gradite e/o non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto o, comunque, non gradite e il Fornitore si impegna ad adottare ogni opportuno provvedimento, ivi compresa la sostituzione di cui al successivo comma 4.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali proposte in sede di aggiudicazione e stipula del presente Contratto potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) su richiesta dell'Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta non di gradimento o, comunque, non idonea e/o adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; l'esercizio di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità

di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione;

b) su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. Il Fornitore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare all'Amministrazione la professionalità ed il nominativo della nuova figura professionale, la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita.

5. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali proposte senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
6. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a garantire uno staff di persone addette ai servizi consono ed adeguato a garantire i servizi, la loro continuità e i Livelli di Servizio secondo quanto previsto nel presente Contratto, ed in particolare nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica,
7. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni e fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico in ordine al rispetto dei Livelli di Servizio ed alle conseguenti penali in caso di mancato rispetto degli stessi, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi, o al termine inferiore eventualmente concordato con l'Amministrazione anche a seconda della figura professionale da sostituire, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
8. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo. Il Fornitore si impegna altresì a vietare tassativamente al proprio personale di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del Servizio. In particolare è fatto espresso divieto al personale a qualsiasi titolo impegnato nella prestazione dei Servizi presso i locali dell'Amministrazione di svolgere qualsiasi attività che non sia solo ed esclusivamente relativa allo svolgimento di attività previste nel presente Contratto, obbligandosi il medesimo Fornitore in tale senso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ..

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato

di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi oggetto del presente Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

2. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
7. Il Fornitore, infine, garantisce l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all'esecuzione del presente Contratto, nonché la riservatezza degli stessi in ordine a notizie di cui venissero a conoscenza nella prestazione dei servizi.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualunque conseguenza, costo e spesa, incluse quelle legali, che derivassero dal fatto dei propri dipendenti e/o da violazione degli obblighi previsti nel presente articolo.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione, per l'esecuzione delle attività di propria competenza, potrà avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.

2. L'Amministrazione, eventualmente attraverso una struttura costituita da proprie risorse e/o da esperti esterni appositamente designati o con il ricorso a struttura specializzata, ha diritto di verificare in qualsiasi momento lo svolgimento delle attività contrattuali e/o dei relativi risultati.
3. Il Fornitore si obbliga in ogni caso a prestare la massima collaborazione allo svolgimento delle suddette attività di monitoraggio, fornendo, anche mediante estrazione di copia completa nei formati richiesti dall'Amministrazione, tutta la documentazione, i dati, le indicazioni e le informazioni utili e necessarie per l'adempimento di tale compito e consentendo l'accesso ai propri locali per visite ispettive, controlli e verifiche che si rendessero necessari.
4. Nessun compenso può essere richiesto dal Fornitore all'Amministrazione in relazione all'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento delle attività di monitoraggio.
5. Il Fornitore, inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) tempestiva trasmissione, e comunque entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dalla richiesta, all'Amministrazione o a suoi incaricati, anche in formato elettronico standard e/o elaborabile, secondo quanto dalla stessa di volta in volta indicato, della documentazione e dei dati relativi al presente Contratto ed ai Servizi, ivi compresi il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e i prodotti della fornitura.
 - b) disponibilità a sottoporre i Servizi e i prodotti della fornitura a verifiche mirate volte a controllare l'applicazione e il rispetto dei requisiti contrattuali, nonché l'effettiva attivazione dei processi richiesti;
 - c) partecipazione con proprio personale a riunioni periodiche per l'esame congiunto dell'andamento delle attività di monitoraggio;
 - d) accesso da parte dell'Amministrazione, o da soggetti da questa indicati, agli uffici e impianti in cui vengono svolti i Servizi, per lo svolgimento delle verifiche necessarie;
 - e) adozione delle iniziative dirette ad eliminare le inadempienze e/o non conformità che dovessero emergere da osservazioni e/o raccomandazioni e/o rilievi formulati da parte del soggetto incaricato delle attività di monitoraggio.
6. Il Fornitore si impegna a rendere disponibili in favore dell'Amministrazione, su apposita base dati, tutti i dati relativi ai volumi ed ai Livelli di Servizio/indici di qualità relativi ai Servizi, come previsto dal Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore, inoltre, trasmetterà trimestralmente al Direttore dell'esecuzione, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento, i documenti per la rendicontazione dei servizi continuativi e a consumo, la reportistica periodica degli indicatori di qualità così come stabilito nel Capitolato Tecnico,

nonché tutti gli elementi giustificativi necessari a perfezionare la rendicontazione..

8. Il Fornitore si obbliga altresì a consentire l'accesso da parte del personale dell'Amministrazione ai sistemi di gestione e controllo utilizzati nella prestazione dei Servizi e per il monitoraggio degli stessi. Il Fornitore, anche a tal fine, dovrà fornire, se richiesto dall'Amministrazione, qualsiasi informazione dato o documento, con riferimento alle procedure e alle modalità stabilite nel proprio Piano della qualità, concernente i processi, le risorse e gli strumenti utilizzati, ivi incluse le informazioni circa la quantità di personale impegnato, suddiviso per figura professionale e aziendale, ivi compresi quelli degli eventuali subfornitori o subappaltatori.
9. Le previsioni di cui al presente articolo sono considerate essenziali per l'Amministrazione, pertanto, qualora il Fornitore non adempia a quanto previsto nel presente articolo, l'Amministrazione si riserva il diritto di formulare specifici rilievi, definendo le modalità ed i termini per la risoluzione delle osservazioni e/o non conformità rilevate da parte del Direttore dell'esecuzione o da soggetti incaricati da quest'ultimo per le attività di monitoraggio e sorveglianza.

Articolo 8

Ambienti, dimensioni e tolleranze

1. Il Fornitore prende atto che le dimensioni dei Servizi e, comunque, le attività oggetto del presente Contratto, sono state stimate dall'Amministrazione, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore in ogni caso dichiara di aver attentamente valutato il contenuto del presente Contratto e del Capitolato Tecnico e di accettare fin d'ora, senza riserve e con espressa rinuncia a qualsiasi possibile eccezione, quanto dovesse emergere dalle attività di presa in carico.
2. In ogni caso, l'impegno economico massimo per l'Amministrazione è pari al corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 12, in considerazione delle quantità e dei prezzi offerti dal Fornitore nell'Offerta Economica.
3. Il Fornitore, per patto espresso ed essenziale, si impegna affinché i Servizi siano idonei ad assicurare la continuità del Sistema Informativo ed il rispetto dei Livelli di Servizio.
4. I Servizi e, comunque, le attività oggetto del presente Contratto potranno essere modificati e/o integrati a seguito di specifiche richieste e/o indicazioni dell'Amministrazione e delle relative specifiche funzionali e nei limiti del corrispettivo contrattuale massimo di cui al successivo articolo 12.
5. Il Fornitore dovrà provvedere, qualora venga rilevato un superamento degli indici di qualità previsti dal Capitolato tecnico o dal Piano della qualità del fornitore, all'incremento delle relative risorse strumentali, tecnologiche, umane e logistiche,

nonché all'acquisto di componenti hardware e software necessari, agli aggiornamenti, alle modifiche o innalzamenti della versione *release* dei prodotti e delle licenze messe a disposizione, il tutto secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e, comunque, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 6.

6. Il Fornitore si obbliga ad installare e rendere costantemente e perfettamente funzionante sulle postazioni di lavoro del personale dell'Amministrazione ed in particolare di quello incaricato della verifica e del controllo dei Livelli di Servizio, il sistema applicativo per il monitoraggio e la supervisione continua e diretta degli effettivi valori dei Livelli di Servizio raggiunti e dell'andamento degli stessi nel tempo, nonché di tutti gli altri strumenti, anche informatici, a tal fine utilizzati.

Articolo 9

Composizione del Gruppo di lavoro e Responsabili delle Parti

1. Le figure professionali utilizzate nella prestazione dei Servizi e, comunque, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto devono rispondere ai profili ed alle competenze professionali, anche in termini numerici, richiesti dall'Amministrazione ed indicati dal Fornitore nella fase di aggiudicazione e stipula del Contratto. L'Amministrazione in ogni caso si riserva la facoltà di esprimere in qualsiasi momento il proprio eventuale mancato gradimento in ordine alle medesime risorse.
2. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare unicamente le risorse approvate dall'Amministrazione, nonché a dotare il personale impegnato nella prestazione dei Servizi nel rispetto di eventuali staff minimi e dei mix professionali previsti, per ciascuno dei Servizi, nel Capitolato Tecnico e nei CV prodotti dal Fornitore. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei CV prodotti dal Fornitore.
3. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto il Fornitore deve nominare un proprio rappresentante, denominato Responsabile del Contratto. Il Responsabile del Contratto è il rappresentante del Fornitore nei confronti dell'Amministrazione in ordine ad ogni aspetto relativo all'esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile del Contratto dovrà avere le competenze e le caratteristiche richieste dall'Amministrazione e dovrà essere nominativamente indicato entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente Contratto e potrà essere sostituito previa comunicazione

ed accettazione da parte dell'Amministrazione. Il Responsabile del Contratto dovrà in ogni caso possedere capacità e competenze comprovabili, salva restando la facoltà dell'Amministrazione di esprimere il proprio eventuale mancato gradimento. Spetta al Responsabile del Contratto, tra l'altro, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- a) il coordinamento dell'erogazione dei Servizi;
 - b) l'accettazione formale e la formalizzazione delle controdeduzioni sulle eventuali richieste di modifica e variazione dei documenti progettuali e dei Servizi rilasciati;
 - c) la verifica del rispetto dei Livelli di Servizio;
 - d) la presa in carico di contestazioni da parte dell'Amministrazione per le non conformità contrattuali e/o per il mancato rispetto dei Livelli di Servizio;
 - e) la gestione delle eventuali controversie contrattuali;
 - f) il rispetto delle interfacce e/o delle procedure che garantiscano l'operatività quotidiana e regolino la prestazione dei Servizi.
4. Le funzioni di vigilanza, controllo e coordinamento dei Servizi e delle attività contrattuali per conto dell'Amministrazione spettano al Direttore dell'esecuzione che sarà incaricato di rappresentare la medesima Amministrazione nei confronti del Fornitore per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione del presente Contratto.
5. Indipendentemente dalle attività svolte dal Direttore dell'esecuzione, l'Amministrazione potrà avvalersi di commissioni per svolgere le attività tecniche di verifica e collaudo, ivi comprese quelle previste nel Capitolato Tecnico, nonché dall'articolo 314 del D.P.R. n. 207/2010.
6. Resta inteso che tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle Parti, ancorché non espressamente previste dal Contratto, dovranno essere scambiate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea indisponibilità, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d'atto della comunicazione stessa.

Articolo 10

Approvazione dei prodotti di fornitura

1. I Servizi e le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate e saranno oggetto dei corrispondenti Piani della documentazione del Piano della Qualità del contratto e di Obiettivo, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico; le eventuali variazioni alla pianificazione eventualmente effettuata saranno concordate tra le parti secondo le modalità che seguono.
2. Tutta la documentazione predisposta dal Fornitore sulla base di quanto stabilito

nell'Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico e nel Piano della Qualità del Contratto medesimo dovranno essere consegnati all'Amministrazione su supporto informatico, e su richiesta anche su supporto cartaceo, entro i termini stabiliti dai Piani della Documentazione approvati

3. L'Amministrazione, qualora non concordi sui contenuti, sulle previsioni di impegno e/o sui termini indicati nel Piano di Lavoro generale e/o di obiettivo, comunicherà al Fornitore i motivi di dissenso ed ogni altro elemento da valutare ai fini della modifica del documento presentato, nonché il termine entro il quale consegnare il documento modificato al fine di essere approvato.
4. Qualora i documenti predisposti dal Fornitore non siano adeguati alle finalità degli stessi e rispetto alle previsioni di cui al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico, così come nel caso gli stessi non siano approvati immediatamente dall'Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste nel Capitolato Tecnico.
5. L'Amministrazione si riserva di procedere all'approvazione dei documenti nei termini all'uopo previsti dal Capitolato Tecnico.
6. È facoltà dell'Amministrazione interrompere i suddetti termini definiti per le approvazioni, qualora si presentasse la necessità di chiedere al Fornitore chiarimenti in merito ai contenuti dei documenti. In quest'ultimo caso i termini di approvazione a carico dell'Amministrazione decorreranno nuovamente a partire dalla data di ricezione della nota con cui il Fornitore avrà chiarito gli aspetti controversi. In caso di mancata approvazione da parte dell'Amministrazione per inadeguatezza, saranno concessi 15 (quindici) giorni per la modifica del medesimo documento.
7. Resta inteso che nell'ipotesi in cui permanga il disaccordo, l'Amministrazione avrà facoltà di disporre l'immediata provvisoria attuazione degli interventi ritenuti necessari, restando obbligato il Fornitore a procedere, entro un termine assegnato ed eventualmente prorogato dall'Amministrazione, ad un riesame del medesimo documento oggetto di discussione al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Amministrazione, pena la risoluzione del Contratto come da successivo articolo 15 del Contratto medesimo.
8. I documenti contenuti nei piani della documentazione del fornitore e approvati da parte dell'Amministrazione costituiranno parte integrante del presente Contratto a tutti gli effetti.

Articolo 11

Collaudo ed accettazione dei Servizi

1. Per i Servizi che prevedano l'attività di sviluppo e manutenzione di prodotti software,

la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di valutazione sarà svolta secondo le fasi e le modalità previste dal Capitolato Tecnico al paragrafo 12.2.3.2.8 sulla base dei relativi verbali di Collaudo, e dai relativi Certificati di Corretta esecuzione dei servizi di cui al paragrafo 12.2.3.2.10.

2. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione delle eventuali anomalie, dei malfunzionamenti, dei vizi e delle difformità riscontrati in sede di collaudo, e nelle fase di avvio in esercizio secondo le modalità indicati nel Capitolato Tecnico e ferma restando l'applicazione delle penali ivi previste. Il Direttore dell'esecuzione stabilirà il termine massimo entro il quale dovranno essere risolte tali anomalie, trascorso il quale si applicheranno le relative penali.
3. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione si riserva di sottoporre a collaudo, o verifiche parziali, ogni tipo di Servizio prestato nell'ambito delle attività contrattuali.

Articolo 12

Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

1. L'importo massimo contrattuale è pari ad € _____, oltre IVA, (_____/00), comprensivo dell'intera fornitura del Servizio, nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso posti a carico dell'appaltatore pari ad € _____, oltre IVA, (_____/00), come risultante dall'Offerta.
2. La fatturazione del corrispettivi dovuti al Fornitore per le attività richieste e regolarmente eseguite, avverrà con periodicità trimestrale posticipata dopo l'emissione, da parte del Direttore dell'esecuzione, del relativo Certificato di corretta esecuzione del servizio, comprensivo anche dei servizi a canone e a consumo, resi nel periodo di riferimento.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono e devono intendersi onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi devono intendersi ricompresi tutto quanto necessario all'espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta.
4. Detti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed alla prestazione dei ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che

- venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali di cui al comma 1.
6. I corrispettivi contrattuali di cui al comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile, per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
 7. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1 sarà effettuato da ANSF in favore del Fornitore – con riferimento alle attività effettivamente prestate da quest'ultimo – dietro presentazione di regolari fatture, che dovranno essere emesse secondo quanto previsto nel precedente comma 2.
 8. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed al CIG (Codice identificativo Gara), e dovrà essere intestata ed inviata ad ANSF.
 9. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto da ANSF secondo la normativa vigente in materia e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura regolarmente emessa.
 10. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
 11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ANSF le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del Servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, ANSF potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
 13. Sulle somme dovute da ANSF al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

14. Per ogni pagamento si applicano le ritenute previste all' art. 4 del DPR 2007 del 2010.
15. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta annualmente con riferimento ai corrispettivi calcolati a canone ed a consumo. Il prezzo revisionato ai sensi del presente comma si applicherà a partire dalle prestazioni rese successivamente alla data della richiesta di revisione dei prezzi.

Articolo 13

Cauzione

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal *Fornitore* con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* medesimo ha prestato la cauzione definitiva di cui alle premesse, rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.
2. La garanzia opera nei confronti di ANSF a far data dalla sottoscrizione del *Contratto* e per tutta la durata del medesimo. Il *Fornitore*, pertanto, s'impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del *Contratto*.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di ANSF.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ANSF ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

Articolo 14

Responsabilità

1. Il *Fornitore* è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, compreso il Sistema Informativo – di ANSF e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.

2. Il *Fornitore* è inoltre responsabile e pertanto tenuto a risarcire ANSF per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione del Servizio, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore* stesso.
3. Il *Fornitore* è altresì responsabile affinché i proprio dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo osservino i precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicati sul sito dell'Agenzia www.ansf.it alla sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codici di comportamento del personale" i quali, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
4. Il *Fornitore* dichiara di aver stipulato una o più adeguate coperture assicurative le cui copie delle polizze verranno consegnate ad ANSF su semplice richiesta di quest'ultima.
5. Qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle predette coperture assicurative, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle predette polizze.

Articolo 15

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da ANSF per porre fine all'inadempimento, ANSF ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del *Fornitore* per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che ANSF potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, ANSF ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare, ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di ANSF di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 16

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora il Fornitore perda i requisiti di carattere generale, professionale e/o di capacità tecnica ed economica richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del medesimo Contratto;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000.
 - f. mancata approvazione del piano di Qualità della Fornitura;
 - g. in caso di accertata violazione, da parte del fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, dei precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF.

2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e ANSF avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ANSF al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 17

Recesso

1. ANSF si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere in tutto o in parte dal *Contratto* in qualsiasi momento, dandone comunicazione al *Fornitore* almeno 15 (quindici) giorni solari prima della data di efficacia del recesso, indicata nella comunicazione stessa.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il *Fornitore* dovrà cessare la prestazione del Servizio fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ANSF.
3. In caso di recesso il *Fornitore*, oltre al pagamento del corrispettivo per le attività prestate a regola d'arte prima del recesso, avrà diritto al pagamento di una somma che verrà concordato tra le *Parti* in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo risultante dalla differenza tra il corrispettivo complessivo maturato dal *Fornitore* per l'esecuzione del Servizio ed il corrispettivo complessivo previsto dal presente contratto.
4. Il *Fornitore* pertanto si impegna a restituire ad ANSF le somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal recesso.
5. Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il *Fornitore* non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese.

Articolo 18

Recesso per giusta causa

1. ANSF ha diritto di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal *Contratto* al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al *Fornitore* nella quale verrà altresì indicata la data di efficacia del recesso.
2. Resta inteso che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo al *Fornitore* di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del *Contratto*, quali a titolo indicativo e non esaustivo:
 - i) il deposito contro il *Fornitore* di un ricorso promosso ai sensi della legge

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;

- ii) il rinvio a giudizio di un rappresentante del *Fornitore*, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità del *Fornitore* stesso o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di ANSF;
 - iii) in caso di reiterati inadempimenti, anche se non gravi;
 - iv) nel caso stabilito all'art. 1, comma 13, D.L. n. 95/2012 (c.d. "Spending Review");
 - v) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente *Contratto*.
3. Il *Fornitore* si obbliga a comunicare per iscritto ad ANSF tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma lettere i) ed ii), o di ogni fatto e/o evento che possa incidere sul rapporto di fiducia. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore*.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il *Fornitore* dovrà cessare l'esecuzione del Servizio fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno ad ANSF.
5. In caso di recesso il *Fornitore* avrà diritto al pagamento del corrispettivo relativo alla parte del Servizio prestata a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 e 1738 c.c..
6. Il *Fornitore* pertanto si impegna a restituire ad ANSF le somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal recesso.

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari previsti dalla menzionata Legge n. 136/2010.

2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, ANSF - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 codice civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o delle forniture e dei servizi oggetto del presente Contratto ("filiera rilevante delle imprese"), a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ANSF, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

Articolo 20

Obbligo di riservatezza

1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del Fornitore nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del Contratto, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione del Servizio ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo al Servizio stesso.
2. Ogni dato e/o informazione di cui venga in possesso il Fornitore in occasione dell'adempimento contrattuale dovrà essere trattato, conservato, trasmesso, nel rispetto della normativa vigente ed unicamente nel territorio dell'Unione Europea.
3. Fermi restando gli obblighi assunti dal Fornitore in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il Fornitore stesso assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto; è fatto altresì divieto al Fornitore di effettuare copie o backup non autorizzate di dati e informazioni e/o di utilizzare

detti dati e/o informazioni per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti, di conservare in qualsiasi modo o forma alla scadenza del Contratto detti dati e/o informazioni.

4. Il *Fornitore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio, compresi i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Fornitore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
5. L'obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
6. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al *Contratto*, salvo espressa autorizzazione per iscritto di ANSF.
7. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANSF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.

Articolo 21

Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il *Fornitore* acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet dell'Agenzia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ANSF avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 23

Subappalto

1. E' fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto del *Contratto*.
2. In caso di violazione dell'obbligo di cui sopra, ANSF potrà risolvere di diritto il *Contratto*.
(in alternativa, qualora il Fornitore si sia riservato in offerta il diritto di subappaltare)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, previa autorizzazione del subappaltatore da parte di ANSF, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso ANSF, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ANSF non autorizzerà il subappalto e sospenderà

i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, ANSF procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ANSF della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ANSF da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ANSF avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente

Contratto.

14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ANSF procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18. ANSF provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 24

Penali

1. Nell'ipotesi di inadempimento e/o ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, non imputabile ad ANSF ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico al capitolo 7, o se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali previste e dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al presente articolo, le sopra elencate condotte poste in essere dal Fornitore verranno contestate per iscritto da ANSF al Fornitore medesimo; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad ANSF nel termine massimo di giorni 5 (cinque) a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di ANSF, ovvero non siano giunte nel termine dianzi indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. ANSF potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o

procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AL raggiungimento di un importo complessivo (e cumulato) di penali pari alla misura del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale, ANSF potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ANSF a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto e chiedere l'esecuzione in danno del Fornitore.

Articolo 25

Proprietà e titolarità

1. Tutte le componenti del Sistema Informativo, nonché i Servizi e tutto quanto sviluppato e realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, è e resta di proprietà dell'Amministrazione.
2. Inoltre, la titolarità delle eventuali licenze d'uso di prodotto software sarà trasferita all'Amministrazione non oltre la data di cessazione di efficacia del presente Contratto.
3. In particolare, le licenze d'uso del prodotto software di base e applicativo previste nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica potranno essere utilizzate dall'Amministrazione e da terzi da questa autorizzati, ivi comprese le relative versioni correttive ed evolutive, a tempo indeterminato, irrevocabilmente, illimitatamente, essendo le stesse altresì trasferibili a terzi.
4. Per tutta la durata del presente Contratto, il Fornitore ha la gestione e la custodia di tutte le componenti hardware, software ed applicative del Sistema Informativo, assumendo la responsabilità di ogni conseguenza derivante dall'uso, dalla prestazione dei Servizi e dalla gestione del medesimo Sistema Informativo.
5. L'Amministrazione, inoltre, acquista la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, in qualsiasi caso predisposto o realizzato dal Fornitore e/o dai suoi dipendenti in occasione dell'esecuzione del

presente Contratto.

6. L'Amministrazione può, quindi, liberamente disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali; detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
7. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici, nonché a fornire il codice sorgente e la documentazione delle applicazioni realizzate per l'esecuzione del presente Contratto.
8. Il Fornitore si obbliga al termine del periodo contrattuale a cedere a titolo gratuito all'Amministrazione le componenti hardware e software, le soluzioni tecnologiche, gli strumenti ed i tools descritti nell'Offerta Tecnica ed adottati dal medesimo Fornitore nella prestazione dei Servizi e, comunque, per lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo.

Articolo 26

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ANSF azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ANSF, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, ANSF è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ANSF, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27

Ulteriore garanzia

1. Il Fornitore garantisce, per l'intero periodo di durata del presente Contratto e per i 12

(dodici) mesi successivi al rilascio del certificato finale di corretta esecuzione dei servizi di sviluppo e manutenzione di prodotti software oggetto del presente contratto, l'adeguatezza ed il perfetto funzionamento dei servizi medesimi, oltre alla loro compatibilità con il Sistema Informativo e con la normativa di volta in volta in vigore.

2. L'Amministrazione effettuerà una ritenuta a garanzia pari al 10% del corrispettivo maturato dal Fornitore con riferimento ai "servizi di sviluppo e manutenzione di prodotti software". Detto importo ritenuto a garanzia sarà corrisposto in favore del Fornitore decorso il periodo di 12 (dodici) mesi dalla emissione del certificato di corretta esecuzione dei servizi in oggetto. E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del *Contratto* sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 29

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a *ANSF* per legge.
2. Resta inteso tra le *Parti* che il *Contratto* sarà registrato solo "in caso d'uso" e le relative spese (compresi sanzioni e interessi) saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, vi avrà dato causa.

Articolo 30

Clausola finale

1. Il presente *Contratto* costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del *Contratto* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto*, in tutto o in parte, da parte di *ANSF* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della

prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Firenze, _____

ANSF

Il Direttore

Ing. Amedeo Gargiulo

Il Fornitore

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Fornitore* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto: Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati; Articolo 2 Oggetto; Articolo 3 Durata, pianificazione e subentro finale; Articolo 4 Esecuzione del Servizio; Articolo 5 Obblighi del Fornitore; Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 7 Monitoraggio; Articolo 8 Ambienti, dimensioni e tolleranze; Articolo 9 Composizione del Gruppo di lavoro e Responsabili delle Parti; Articolo 10 Approvazione dei prodotti di fornitura; Articolo 11 Collaudo ed accettazione dei Servizi; Articolo 12 Corrispettivi, fatturazione e pagamenti; Articolo 13 Cauzione; Articolo 14 Responsabilità; Articolo 15 Risoluzione; Articolo 16 Condizioni risolutive espresse; Articolo 17 Recesso; Articolo 18 Recesso per giusta causa; Articolo 19 Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 20 Obbligo di riservatezza; Articolo 21 Trattamento dei dati; Articolo 22 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito; Articolo 23 Subappalto; Articolo 24 Penali; Articolo 25 Proprietà e titolarità; Articolo 26 Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 27 Ulteriore garanzia; Articolo 28 Foro competente; Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 30 Clausola finale.

Firenze, _____

Il Fornitore

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

